



**CITTA' DI ERACLEA**  
**Provincia di Venezia**

**REGOLAMENTO PER IL  
FUNZIONAMENTO DELLA  
COMMISSIONE COMUNALE DI  
VIGILANZA SUI LOCALI DI  
PUBBLICO SPETTACOLO**

**Approvato con delibera di Consiglio Comunale n.62 del 29.10.2008, esecutiva il  
28.11.2008**

ART. 1  
OGGETTO

Il presente regolamento, nell'ambito dei principi di autonomia organizzativa, disciplina l'istituzione ed il funzionamento della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (CCVLPS) di cui all'art. 141-bis del R.D. 6.5.1940, n. 635, come introdotto dal D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.

ART. 2  
COMPITI DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI  
PUBBLICO SPETTACOLO

1. La Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ha il compito di verificare la solidità e sicurezza dei luoghi di pubblico trattenimento e spettacolo ai sensi del T.U.L.P.S. approvato con R.D. n. 773 del 18.6.1931. In particolare la commissione ha i seguenti compiti:

- a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
- b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
- c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
- d) accertare, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18.3.1968, n. 337;
- e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

2. Sono di competenza commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo:

- a) I locali cinematografici o teatrali e gli spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1.300 spettatori e gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
- b) I parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della sanità.

3. Per i locali ed impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti della commissione comunale di vigilanza sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista (ingegnere, architetto, geometra, perito industriale) iscritto nel relativo albo che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

4. Salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova

verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni.

### ART. 3

#### COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA DELLA CCVLPS

1. Con riferimento a quanto disposto dall'art. 141-bis del D.P.R. 311/2001, la commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo è così composta:
  - a) dal Sindaco o suo delegato che la presiede;
  - b) dal comandante del corpo di polizia municipale o suo delegato;
  - c) dal dirigente medico dell'Azienda USL o da un suo delegato;
  - d) dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;
  - e) dal comandante provinciale dei vigili del fuoco o suo delegato;
  - f) da un esperto di elettrotecnica;
  - g) da un esperto in acustica, solo nel caso in cui la verifica riguardi discoteche, locali da ballo e simili. A richiesta possono far inoltre parte della commissione:
    - h) un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo;
    - i) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni territoriali tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.
2. Per ogni componente della commissione deve essere previsto un supplente.
3. Il supplente partecipa alla seduta solo nel caso in cui il titolare o eventualmente la persona da questi delegata non possa, per qualsiasi ragione, intervenire.
4. La commissione rimane in carica per la durata di anni tre. In ogni caso i componenti rimangono in carica e la Commissione continua ad operare sino a nuova nomina.

### ART. 4

#### NOMINA DELLA COMMISSIONE

1. La commissione comunale di vigilanza è nominata dal Sindaco.
2. La nomina dell'esperto in elettronica e di quello in acustica è effettuata tra professionisti, iscritti al relativo albo o ordine, operanti in provincia e, preferibilmente, nel territorio comunale.
3. La nomina del rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e di quelli delle organizzazioni sindacali dei lavoratori avviene su richiesta dei soggetti interessati. Se richiesto, si procede alla nomina di un rappresentante effettivo e di uno supplente. I designati devono essere scelti tra persone con specifica qualificazione comprovata da iscrizione ad albi od ordini professionali e da curriculum da allegare alla designazione. La nomina può essere anche successiva alla costituzione della commissione, tenuto conto che nel caso di specie trattasi di componenti eventuali.

### ART. 5

#### CONVOCAZIONE

1. La commissione è convocata dal presidente con avviso scritto da inviare a tutti i componenti effettivi. Tuttavia, nel caso ricorrano particolari ragioni d'urgenza, l'invito può essere effettuato con telegramma, telefax, posta elettronica ed anche per telefono od altra forma ritenuta idonea. Con l'invito sono indicati il giorno, ora e luogo della riunione e gli argomenti da trattare.

2. Qualora un componente effettivo sia impossibilitato a partecipare ne dà tempestiva comunicazione al Comune o provvede a propria cura ad avvertire colui che lo supplisce affinché intervenga alla riunione.

3. Qualora per motivi organizzativi non possa intervenire all'orario stabilito il nominato ovvero il suo supplente, il parere potrà essere dato per iscritto anche in un momento diverso, comunque antecedente la manifestazione e/o spettacolo.

4. Qualora per motivi organizzativi non possa intervenire il nominato ovvero il suo supplente, potrà essere autorizzato a partecipare in veste consultiva un altro dipendente qualificato, il quale rilascerà un parere di massima che dovrà essere confermato per iscritto dal titolare della nomina.

5. L'invito è effettuato almeno cinque giorni prima della data prevista per la riunione salvi i casi d'urgenza.

6. La data della riunione di regola è comunicata nelle forme e nei tempi ritenuti più idonei anche al destinatario del provvedimento finale che potrà partecipare ai lavori direttamente o tramite proprio rappresentante o presentare memorie e documenti attinenti alla pratica.

#### ART.6

#### LUOGO DELLE RIUNIONI, PARERI E VERBALI DELLE ADUNANZE

1. Le riunioni della commissione si svolgono presso la sede comunale e nei luoghi indicati, di volta in volta, dal presidente nell'avviso di convocazione.

2. Il parere della commissione è reso in forma scritta ed è adottato con l'intervento di tutti i componenti, salva l'ipotesi di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo precedente.

4. Ogni componente ha diritto di far inserire a verbale le proprie osservazioni e ogni altra dichiarazione che ritenga utile.

#### ART. 7

#### VERIFICA DEL RISPETTO DELLE MISURE E DELLE CAUTELE PRESCRITTE DALLA COMMISSIONE

1. Con provvedimento del presidente sono individuati, sentita la commissione, i componenti delegati ad effettuare i controlli di cui all'art. 2, comma 1, lett. e), del presente regolamento e la cadenza temporale degli stessi.

2. L'esito dei controlli e degli accertamenti effettuati è comunicato tempestivamente, in forma scritta, al presidente della commissione.

#### ART. 8

#### SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

1. Il costo di sopralluogo della commissione è fissato in Euro 210,00. Ai tre componenti esterni è riconosciuto l'importo di € 70,00 cadauno.

2. Le spese di sopralluogo della commissione sono a totale ed esclusivo carico di chi ne chiede l'intervento. Il costo del sopralluogo non è dovuto per quelle manifestazioni e/o spettacoli temporanei che vengono formalmente organizzate dall'Amministrazione comunale, ed i costi

relativi sono sostenuti dalla medesima.

#### ART.9

#### RICHIESTE DI INTERVENTO DELLA COMMISSIONE

1. L'intervento della Commissione deve essere richiesto con domanda in bollo, diretta al Sindaco. La suddetta richiesta deve essere presentata al Comune almeno 30 giorni prima della data per la quale il parere viene richiesto, qualora trattasi di istanza di valutazione di documentazione per parere preventivo di fattibilità (progetti di nuova realizzazione o di ristrutturazione);

2. La commissione, con propria decisione, stabilisce, per ogni tipologia d'intervento, le modalità e le formalità da osservare per la compilazione della domanda anzidetta e determina la documentazione da allegare (relazione, progetto, elaborati grafici, tecnici, fotografici, ecc.).

#### ART.10

#### MANIFESTAZIONI TEMPORANEE ESCLUSE DAI COMPITI DELLA COMMISSIONE

1. Le seguenti manifestazioni temporanee sono escluse dai compiti di vigilanza della Commissione Comunale:

a) spettacoli e trattenimenti in luoghi all'aperto in aree non delimitate o circoscritte con recinzioni, barriere, pannelli o altre soluzioni non facilmente rimovibili;

b) installazione delle attrazioni di spettacolo viaggiante (ad eccezione dei parchi di divertimento di cui al D.M. 18.05.2007);

2. Per le manifestazioni di cui alla lettera a) è fatto obbligo di produrre al Comune di Eraclea copia dell'idoneità statica delle strutture allestite, la dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati, a firma di un tecnico abilitato, la dichiarazione di approntamento e idoneità dei mezzi antincendio.

3) per le manifestazioni di cui alla lettera b) è fatto d'obbligo di produrre al Comune di Eraclea copia della licenza di esercizio, copia del libretto di attività di cui al D.M. 18.05.2007, dichiarazione di corretto montaggio secondo le modalità del D.M. 15.05.2007 e copia dell'attestato di assicurazione di responsabilità civile relativa attrazione con idoneo massimale di copertura.

